

# **Regolamento Congressi PD Provincia de L'Aquila**

## **Art. 1 - Convocazione dei congressi**

1. Le Assemblee di circolo per l'elezione del segretario provinciale de L'Aquila e dei coordinatori di circolo sono convocate dal 4 all'18 luglio 2011, secondo le norme del presente Regolamento approvato dalla Direzione regionale sulla base dell'art.46 comma 2 dello Statuto nazionale.
2. In ciascuna Assemblea di circolo si vota contestualmente sia per il segretario e l'Assemblea provinciale, e sia per il coordinatore e il Direttivo di circolo.
3. La Direzione regionale si dovrà riunire per la indizione dei congressi entro e non oltre il 28 giugno.

## **Art.2 - Diritto di elettorato attivo e passivo.**

1. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo sia per l'elezione dei coordinatori e dei direttivi di circolo, e sia dell'Assemblea e del Segretario provinciale gli iscritti al partito registrati nell'Anagrafe alla data di deliberazione della Direzione regionale, che convoca il Congresso (art.3 comma 2, art.5 comma 3 Statuto regionale).
2. Coloro che si iscrivono al partito successivamente alla data di deliberazione della Direzione regionale hanno diritto di elettorato passivo e partecipano ai congressi di circolo con diritto di parola.
3. I circoli trasmettono entro e non oltre il 30 giugno l'elenco degli iscritti con diritto di elettorato attivo e passivo alla *Commissione congressuale provinciale* alla data di deliberazione della Direzione regionale, che convoca il Congresso. L'elenco degli iscritti con diritto di voto attivo e passivo è certificato dalla *Commissione provinciale di garanzia* che la ratifica con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti entro e non oltre 24 ore dalla data di trasmissione. L'anagrafe così certificata viene trasmessa all'Organizzazione Regionale. Qualora la Commissione provinciale di garanzia non approvi, come precedentemente stabilito con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti l'anagrafe, sarà compito della *Commissione regionale di garanzia* esaminare ed approvare l'anagrafe provinciale, entro le 24 ore successive.
4. Gli iscritti, qualora riscontrassero eventuali irregolarità, possono presentare - entro e non oltre 24 ore dalla trasmissione degli elenchi degli aventi diritto al voto - formale reclamo alla Commissione provinciale di garanzia. La Commissione provinciale di garanzia è tenuta a pronunciarsi, con il voto della maggioranza dei 2/3 dei propri componenti, entro le 24 ore successive al deposito del ricorso e a darne immediata comunicazione ai ricorrenti.  
Contro la decisione della Commissione provinciale di garanzia ovvero in caso di inerzia della stessa può essere proposto, entro e non oltre le 24 ore successive,

motivato ricorso alla Commissione regionale di garanzia la quale è tenuta a pronunciarsi entro le 24 ore successive al deposito del ricorso.

### **Art. 3 - Attribuzione dei delegati per l'Assemblea provinciale**

1. Le assemblee di circolo eleggeranno 240 delegati all'Assemblea provinciale; i delegati sono ripartiti tra i circoli con il seguente riparto:

- a) il 50% in base agli iscritti registrati nell'Anagrafe certificata,
- b) il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche nella Camera dei deputati nell'ambito territoriale di competenza del circolo.

La Commissione congressuale provinciale provvede all'assegnazione dei delegati entro e non oltre il 3 luglio 2011.

### **Art.4 - Elezione del Segretario e dell'Assemblea provinciale**

1. Le candidature a segretario provinciale devono essere presentate alla Commissione congressuale provinciale entro e non oltre le ore 20 del 2 luglio, sottoscritte da almeno il 3% degli iscritti su base provinciale registrati nell'Anagrafe certificata ovvero dal 5% dei componenti l'Assemblea provinciale. Alla candidatura deve essere allegata una dichiarazione di intenti. I moduli per la presentazione delle candidature saranno forniti dalla Commissione congressuale provinciale. Non si può sottoscrivere più di una candidatura, pena l'annullamento della firma.
2. Il Segretario e l'Assemblea sono eletti con voto diretto, segreto e personale dagli iscritti in regola con i requisiti previsti per l'iscrizione all'Anagrafe certificata.
3. E' eletto Segretario il candidato, che ottiene il 50% + 1 dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato ottenga tale quorum, l'Assemblea provinciale procede al voto di ballottaggio tra i due candidati più votati.
4. In ciascun Assemblea di circolo, successivamente alla votazione sui candidati a segretario provinciale si procede alla proclamazione dei delegati per l'Assemblea provinciale. In ciascun circolo i delegati assegnati sono attribuiti a ciascun candidato a segretario provinciale in proporzione ai voti ottenuti. I delegati sono eletti sulla base di una lista collegata al candidato segretario provinciale, proposta dal suo rappresentante, secondo l'ordine di presentazione dei candidati nella lista. Le liste devono contenere un numero di candidati consenzienti pari al numero degli eligendi. La Presidenza dell'Assemblea in apertura dei lavori stabilisce i termini per la presentazione delle liste di delegati, che deve avvenire comunque entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.
5. Il 10% degli iscritti ovvero un iscritto nei circoli con meno di dieci iscritti può presentare una lista alternativa, collegata ad un candidato a Segretario provinciale, rispetto a quelle proposte dai rappresentanti dei candidati a Segretario, che contenga un numero di candidati consenzienti pari ad almeno il 20% degli eligendi. Ciascun iscritto può sottoscrivere una sola lista, pena l'annullamento della sua firma. Nessun candidato può essere proposto in più di una lista.

6. In caso di presentazione di una o più liste alternative, si procede alla votazione a scrutinio segreto tra le liste collegate ad uno stesso candidato segretario. Ciascun iscritto può partecipare esclusivamente ad una sola votazione. A tal fine, la Presidenza dell'Assemblea dispone urne separate per ciascun gruppo di liste collegate ad uno stesso candidato segretario e garantisce il regolare svolgimento e la segretezza della votazione.
7. In caso di votazione tra liste alternative, i delegati da assegnare a ciascun candidato a segretario provinciale, sulla base del comma 4 del presente articolo, sono attribuiti a ciascuna lista in proporzione ai voti ottenuti ed eletti secondo l'ordine di presentazione dei candidati nella lista.
8. Le liste per l'Assemblea provinciale devono rispettare il principio dell'alternanza di genere, pena la loro inammissibilità. La Presidenza dell'Assemblea di circolo ha il compito di verificare l'ammissibilità delle liste. Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione provinciale di garanzia, entro e non oltre le 48 ore successive.
9. Al termine delle Assemblee di circolo, la Commissione congressuale provinciale effettua il riequilibrio tra i delegati eletti ed i voti ottenuti da ciascun candidato a segretario provinciale, secondo quanto prevede l'art.5 comma 4 dello Statuto regionale. Il riequilibrio si effettua ripescando per ciascun candidato segretario i candidati delle liste collegate con i resti più alti, in ordine decrescente.
10. Sono componenti di diritto dell'Assemblea provinciale, se regolarmente iscritti nell'Anagrafe certificata: il Segretario provinciale eletto, i candidati a segretario provinciale, il capogruppo in consiglio provinciale, il Presidente della Provincia, il Sindaco del Comune capoluogo, i consiglieri e gli assessori provinciali. Partecipano senza diritto di voto i componenti delle Assemblee di livello superiore. I componenti di diritto antecedentemente alla prima convocazione dell'Assemblea devono dichiarare per quale candidato segretario sono schierati, per consentire il riequilibrio di cui al comma precedente (art.5 comma 4 Statuto regionale).

## **Art. 5 Elezione del coordinatore e del direttivo di circolo**

1. Le candidature a coordinatore di circolo devono essere presentate in apertura dei lavori alla Presidenza dell'Assemblea, sottoscritte da almeno un decimo degli iscritti del circolo registrati nell'Anagrafe 2011. Qualora il circolo abbia meno di dieci iscritti, è sufficiente che sia sottoscritta da almeno un iscritto. Alla candidatura deve essere allegata una dichiarazione di intenti. La Commissione congressuale provinciale predispone i moduli per la presentazione delle candidature. Non si può sottoscrivere più di una candidatura.
2. E' eletto coordinatore di circolo il candidato che ottiene il 50% + 1 dei voti validamente espressi. In caso nessun candidato ottenga tale quorum, il Direttivo di circolo procede al voto di ballottaggio tra i due candidati più votati.

3. Successivamente alla votazione a scrutinio segreto sul coordinatore di circolo, si procede alla proclamazione dei componenti il Direttivo di circolo. I componenti del Direttivo di circolo sono attribuiti a ciascun candidato coordinatore di circolo in proporzione ai voti ottenuti, sulla base di una lista collegata a ciascun candidato. I componenti sono eletti secondo l'ordine di presentazione dei candidati in ciascuna lista. La Presidenza dell'Assemblea stabilisce in apertura dei lavori i termini per la presentazione delle liste, che deve avvenire comunque entro e non oltre l'inizio delle operazioni di voto.
4. Il numero di componenti di ciascun Direttivo di circolo deve essere pari ad un minimo di 3 e ad un massimo di uno ogni 5 iscritti registrati nell'Anagrafe certificata. Nei circoli sopra i 200 iscritti deve essere pari massimo ad uno ogni 7 iscritti. Nei circoli sopra i 300 iscritti ad uno ogni 8. Nei circoli sopra i 400 iscritti ad uno ogni 10.
5. Le liste per il Direttivo di circolo devono rispettare il principio dell'alternanza di genere, pena la loro inammissibilità, e contenere un numero di candidati non superiore al numero di componenti del Direttivo di circolo da eleggere e non inferiore ad un terzo, in base a quanto previsto dal comma precedente. La Presidenza dell'Assemblea di circolo ha il compito di verificare l'ammissibilità delle liste. Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione provinciale di garanzia, entro e non oltre le 48 ore successive.
6. Sono componenti di diritto del Direttivo di circolo, se in esso regolarmente iscritti: il segretario di circolo, che lo presiede, il Presidente dell'Assemblea, il Sindaco, il capogruppo in Consiglio comunale, il Tesoriere, i consiglieri e assessori comunali. Partecipano senza diritto di voto i componenti delle Assemblee di livello superiore. I componenti di diritto antecedentemente alla prima convocazione del direttivo devono dichiarare per quale candidato segretario sono schierati per consentire il riequilibrio della composizione dell'organismo secondo il voto degli iscritti (art.3 comma 3 Statuto regionale).

#### **Art. 6 - Commissione provinciale per il congresso**

1. La Direzione regionale elegge contestualmente all'indizione del congresso la Commissione congressuale provinciale, nel rispetto del pluralismo. La Commissione è integrata con un rappresentante per ciascun candidato segretario provinciale. I componenti della Commissione congressuale provinciale non possono essere eletti nell'Assemblea provinciale.
2. La Commissione congressuale provinciale presiede all'organizzazione e al regolare svolgimento dei Congressi, e ha altresì il compito di garantire la parità di condizioni per ciascun candidato e la piena informazione di tutti gli iscritti sulle piattaforme programmatiche presentate.
3. La Commissione congressuale invia un proprio delegato ai congressi di circolo, con il compito di sovrintendere alla regolarità dello svolgimento dell'assemblea. A tal fine, può delegare anche un componente dell'Assemblea provinciale uscente

ovvero dell'Assemblea e della Direzione regionale, non facenti parte della Commissione, purché iscritti nell'Anagrafe del Pd Abruzzo.

#### **Art. 7 - Modalità di svolgimento dei congressi**

1. L'Assemblea di circolo è convocata dal Coordinatore di circolo uscente oppure dalla Commissione congressuale provinciale. La convocazione deve essere inviata a tutti gli iscritti entro e non oltre il quinto giorno libero antecedente lo svolgimento del congresso e deve indicare l'orario di inizio; la durata del dibattito; l'orario di apertura e di conclusione delle operazioni di voto.
2. In apertura dei lavori, ciascuna Assemblea elegge la Presidenza dell'Assemblea, tra i cui membri indica un Presidente. La Presidenza è integrata dal delegato della Commissione congressuale provinciale. La Presidenza garantisce il regolare svolgimento dello scrutinio.
3. La Commissione congressuale provinciale predispone il modello di verbale, che deve essere firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal delegato della Commissione congressuale provinciale, dai rappresentanti dei candidati a segretario provinciale.
4. La Commissione congressuale provinciale provvede alla predisposizione delle schede per l'elezione del segretario provinciale e per l'elezione dei coordinatori di circolo e le recapita presso i circoli territoriali entro e non oltre il ... giugno. La Presidenza del Congresso, prima dell'inizio delle operazioni di voto, provvede alla vidimazione delle schede.
5. Subito dopo l'insediamento della Presidenza, si dà inizio al dibattito. Ciascun candidato a coordinatore di circolo ha a disposizione 10 minuti per esporre la propria piattaforma. Ciascun candidato a segretario provinciale ha a disposizione 10 minuti per esporre la sua piattaforma; e può indicare un delegato che la espone in sua sostituzione.

#### **Art. 8 Proclamazione dei risultati**

1. La Commissione congressuale provinciale procede alla verifica e alla proclamazione dei risultati delle votazioni entro e non oltre il 25 luglio. Eventuali ricorsi possono essere presentati alla Commissione provinciale di garanzia entro e non oltre le 24 ore successive. La Commissione congressuale provinciale convoca la riunione dell'Assemblea provinciale per la proclamazione o l'elezione, in caso di ballottaggio, del segretario provinciale entro e non oltre il 18 luglio.
2. La Presidenza delle Assemblee di circolo convoca le riunioni dei direttivi di circolo per la proclamazione o l'elezione, in caso di ballottaggio, del coordinatore di circolo entro e non oltre il settimo giorno dallo svolgimento del congresso di circolo, oltre il quale si intende automaticamente convocata.

#### **Art. 9 Norme di garanzia**

1. La Commissione provinciale per il congresso ha la responsabilità di accesso e vigilanza sull'Anagrafe degli iscritti per il periodo di svolgimento dei congressi.
2. Lo svolgimento della campagna congressuale da parte dei candidati dovrà attenersi ai principi di massima sobrietà e al rispetto degli altri candidati, del partito e dei suoi dirigenti ed iscritti, nonché in generale alle norme del codice etico del Pd. In caso di violazione di tale norma, la Commissione provinciale di garanzia, su segnalazione della Commissione provinciale per il congresso, dispone i provvedimenti necessari, in base alle norme statutarie nei confronti dei responsabili.
3. Eventuali contestazioni riguardo la violazione delle norme previste dal presente regolamento devono essere rivolte in prima istanza alla Commissione provinciale di garanzia ed in seconda istanza alla Commissione regionale di garanzia che avranno l'obbligo di deliberare entro e non oltre le 48 ore dalla presentazione della contestazione.
4. Le strutture del Partito saranno a disposizione di tutti i candidati che ne faranno richiesta.

#### **Art. 10 - Norma transitoria. Durata dei mandati**

1. Il mandato degli organismi eletti con il presente regolamento scade con la convocazione della Convenzione regionale, di cui all'art.11 dello Statuto regionale del Pd.

#### **Art. 11 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non è espressamente previsto in questo Regolamento, si rinvia allo Statuto regionale e nazionale del partito.